



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

Ufficio Fallimenti

Riunito oggi in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1) Dr. Michele Monteleone | Presidente - relatore |
| 2) Dr.ssa Maria Letizia D'Orsi | Giudice |
| 3) Dr. Michele Cuoco | Giudice |

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

dichiarativa di fallimento a rito ordinario della società "BENMOTER MACCHINE s.r.l.", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Apollosa (Bn) S.S. 7 Appia snc, Codice Fiscale e PI 01179180623 numero REA BN - 129455

FATTO E DIRITTO

Con ricorso presentato da Maier Sud s.r.l., si chiedeva dichiararsi il fallimento della società suindicata, denunciandone lo stato di insolvenza.

IL TRIBUNALE

Udita la relazione del Giudice incaricato di riferire; vista la regolare convocazione del legale rappresentante della società debitrice; preso atto della rituale costituzione; assunte le necessarie informazioni e ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 9 L.F.; rileva quanto segue:

- ✓ il credito azionato, ingente, ha trovato puntuale riscontro nella documentazione allegata al fascicolo e non risulta essere stato contestato, se non genericamente, dalla società debitrice (cfr. in tal senso titoli cambiari insoluti e protestati e cambiali già scadute e non ancora protestate);
- ✓ in ordine ai requisiti dimensionali per la declaratoria di fallimento ex art. 1 cpv. l.fall. sul

piano processuale, va evidenziata la circostanza che il creditore che agisce in giudizio per sentir dichiarare il fallimento del suo debitore deve limitarsi a dedurne la qualità imprenditoriale e dovrà essere quest'ultimo a dover invocare la propria qualità di imprenditore "non fallibile";

- ✓ del resto come già evidenziato in alcune pronunce della S.C. (cfr. in tal senso Cass. Civ. n° 12548/2000 nonché n° 4455/2001) l'onere della prova non può che gravare, secondo i principi generali (Art. 2697 c.c.) sull'imprenditore che rivendicando nel caso di specie la qualifica di imprenditore "non fallibile" intende sottrarsi al fallimento;
- ✓ inoltre alla luce delle recentissime pronunce della S.C. di Cassazione (Sez. I civ. 31.05.2012 nr. 8769 nonché 11309/2009) è dato desumere che dalla previsione dell'art 15 co. 4° l.fall. discende che la prova - di cui il debitore è onerato - del non superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1 co. 2° l.fall. va desunta anzitutto dai bilanci, onde la mancata produzione di questi ultimi non può che risolversi in danno del debitore stesso, a meno che la prova della esenzione dal fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi;
- ✓ una volta dedotta la natura commerciale dell'impresa ed accertato lo stato di insolvenza il creditore ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio avendo "portato in giudizio" i fatti costitutivi della domanda;
- ✓ nel caso di specie in relazione alla ricorrenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 cpv. l.fall, è emersa, dalle scritture contabili e dai bilanci versati in atti, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge;
- ✓ attesa quindi la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, la stessa risulta assoggettabile al fallimento.

Premesso ciò, ai sensi dell'art. 5 l. fall, in relazione all'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, giova osservare quanto segue:

- ✓ Dall'esame del bilancio relativo agli anni 2010 e 2011 e dalla situazione patrimoniale al 31.12.2012 emerge quanto di seguito riportato nel quadro sinottico riepilogativo, suddiviso per macro-aree di bilancio:

	2012	2011	2010
Crediti verso clienti	€ 143.012	€ 581.749	€ 1.587.859
Effetti	€ 45.225	€ -	€ -
Crediti verso l'erario	€ -	€ 4.928	€ 20.499
Altri crediti	€ -	€ 567.980	€ 48.000
Rimanenze	€ -	€ 172.965	€ 221.551
Totale crediti a breve	€ 188.237	€ 1.327.622	€ 1.877.909
Beni materiali di cui	€ 741.422	€ 430.807	€ 451.036
<i>Immobilie</i>	€ 687.283	€ 415.383	€ 430.372
Totale generale	€ 929.659	€ 1.758.429	€ 2.328.945
	2012	2011	2010
Debiti v/fornitori	€ 381.425	€ 758.380	€ 1.005.306

Debiti verso l'Erario	€ 294.962	€ 282.735	€ 265.434
Debiti previdenziali	€ 31.925	€ 28.235	€ 4.512
Debiti verso banche a breve	€ 50.715	€ 275.256	€ 451.632
Altri debiti	€ -	€ 3.186	€ 142.279
Totale debiti a breve	€ 759.027	€ 1.347.792	€ 1.869.163
Debiti verso banche a medio	€ 175.867	€ 287.044	€ 301.249
Altri debiti a medio	€ -	€ 57.296	€ 75.645
Fondi di ammortamento	€ -		
Totale debiti a medio	€ 175.867	€ 344.340	€ 376.894
Totale generale	€ 934.894	€ 1.692.132	€ 2.246.057

- ✓ Da quanto sopra riportato emerge, in maniera evidente, che le attività a breve termine evidenziate nella situazione al 31.12.2012 sono pari a circa € 188.237 che, raffrontate con le passività a breve pari a circa € 759.027, evidenziano uno "sbilancio di circolante negativo" di circa € 570.790; a ciò occorre aggiungere che sempre dalla situazione patrimoniale risulta un debito v/fornitori di "solo" € 381.425, insufficiente a coprire il credito vantato dalla Maier Sud s.r.l. di € 465.690,69, mai contestato dalla società debitrice in precedenza; evidentemente l'esposizione debitoria rappresentata dalle scritture contabili in esame, non risulta veritiera, presentando quanto meno un ulteriore disavanzo "prudenziale" a sfavore della debitrice di € 70.000.
- ✓ Le circostanze innanzi dedotte appaiono univocamente dirette alla certa dimostrazione della ricorrenza dello stato di insolvenza.
- ✓ Tuttavia, a voler tacitare ogni dubbio, non può non rilevarsi che, in relazione al valore di iscrizione dell'immobile societario, riportato nella situazione patrimoniale al 31.12.2012 per circa € 750.000 (che al netto dei fondi ammortamento risulta essere pari ad € 687.283), ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n.1) c.c., le immobilizzazioni materiali devono essere iscritte in bilancio "al costo di acquisto o di produzione", e che le

immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate sono nei casi in cui leggi speciali, generali o di settore lo richiedano o lo permettano coerentemente con quanto stabilito dalla L. 69/1990 art. 1 lett. c) o dal principio contabile "OIC 16".

- ✓ Pertanto ai fini della rappresentazione del c.d. "*quadro fedele*" non è consentito tener conto del "*valore di mercato*" del cespite, come ritenuto erroneamente da parte debitrice, in quanto: 1) il criterio di valutazione da adottare è quello del "*costo storico*" pari ad € 430.000 circa e non € 750.000 come riportato nella situazione patrimoniale al 31.12.2012; 2) tale iscrizione è in contrasto con il "*principio di prudenza*" e rappresenta, inoltre, una deroga alla uniformità dei criteri di valutazione dei bilanci.
- ✓ In aggiunta si rileva che a tale rivalutazione non si accompagna, così come previsto nelle indicazioni dei principi contabili, un incremento del patrimonio netto della società, per riserve da rivalutazione, tanto in palese e reiterata violazione delle disposizioni dell'OIC 16.
- ✓ Tali considerazioni appaiono rilevanti, in relazione alla sussistenza dello stato di insolvenza, poiché il "*marginale di struttura*" risulta negativo (€ 430.000 circa valore immobile meno € 175.000 valore dell'indebitamento a medio-lungo termine), con chiara evidenza che "*le passività a breve finanziano le immobilizzazioni*", non consentendo così, il rispetto del principio di continuità (c.d. *going concern*) tanto rilevante oggi nella fase gestoria della crisi di impresa, richiamato espressamente dall'art. 2423 bis c.c.
- ✓ A conforto di quanto detto, si rileva, da un attento esame dei dati contabili, un forte decremento della liquidità a breve termine dal 2010 al 2012 di circa € 1.700.000 a fronte di un decremento delle passività a breve di circa € 1.100.000, con uno "*sbilancio di liquidità*" di circa € 600.000,00.
- ✓ Come evidenziato, pertanto, dall'esame dei bilanci della società emerge, in maniera chiara, il trasformarsi di una rilevante crisi di liquidità in una sistematica impossibilità di adempimento delle obbligazioni contratte, a cominciare, in primis, ingiustificatamente, dal mancato pagamento della relevantissima somma non contestata (né in questa, se non genericamente e tardivamente, né in altre sedi giudiziarie) vantata dalla società creditrice che ha portato alle numerosissime levate di protesti a far data dall' 11.10.2012.

- ✓ Del resto che la società debitrice fosse già *“gravemente in crisi”* sin dal 12.07.2012 è comprovato dalla comunicazione diretta, in pari data, a New Holland Kobelco Construction Machinery s.p.a., e per conoscenza alla Maier Sud s.r.l., con cui la Benmoter Macchine s.r.l., riconosciutasi debitrice per € 300.000 ca., denuncia di *“attraversare una delicata fase in cui è stato proposto (alla Maier Sud) un serio piano di rientro con pagamento dilazionato, ma garantito da ipoteca volontaria su bene immobile, rifiutato dalla creditrice”* (cfr. in tal senso doc. nr. 3 allegato alle note dattiloscritte del creditore precedente di cui al verbale di udienza del 02.04.2013).
- ✓ Infine per quanto attiene ai *“motivi di contestazione”* dedotti dalla società debitrice sub punto 2) della memoria difensiva (cfr. pagg 4 e ss), ritenuto l'aperto *“valore confessorio”* delle dichiarazioni relative a *“condotte gravi, deprecabili se non penalmente rilevanti”* quali la *“duplicazione di fatture, emissione di ricevute bancarie per importi non dovuti e rilascio titoli per autofinanziamento con il loro sconto”*, tutte avvenute nella tacita consapevolezza se non nella connivenza della società debitrice, si invita sin d'ora il curatore ad effettuare *“approfondite indagini e riscontri”* diretti all'accertamento, *in concreto*, delle suddette condotte da segnalare immediatamente, agli uffici inquirenti competenti, nella relazione ex art. 33 l.f.

Pertanto alla luce delle argomentazioni che precedono, ricorrendo il presupposto oggettivo richiesto dall'art. 5 l. fall., stante la situazione di oggettiva impotenza economica, funzionale e non transitoria, per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla propria attività, occorre dichiarare il fallimento della società debitrice.

P.Q.M.

letto ed applicato l'art. 2082 c.c., 1-5-6-9-16 della Legge Fallimentare (R.D. 16/03/1942 N.267, così come modificato dal D.L.vo 9 Gennaio 2006 N° 5 e succ. mod.) :

DICHIARA

il fallimento a rito ordinario di: *“BENMOTER MACCHINE s.r.l.”*, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Apollosa (Bn) S.S. 7 Appia snc, Codice Fiscale e PI 01179180623 numero REA BN - 129455;

DELEGA per la procedura il dott. Michele MONTELEONE;

NOMINA Curatore _____ ;

ORDINA al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori entro il termine perentorio di gg. 3 dalla notifica della presente sentenza, ed al curatore l'inizio immediato delle operazioni d'inventario di cui all'art. 84 l.f. e delle successive operazioni.

FISSA il giorno 24.09.2013 per l'adunanza dei creditori nell'anzidetta cancelleria per l'esame dello stato passivo e per procedere, ai sensi dell'art. 40 L.F. alla nomina del Comitato dei Creditori, dopo aver sentito il curatore ed i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, abbiano dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero abbiano segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali e mobiliari sulle cose in possesso del fallito il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza per il deposito in cancelleria delle relative domande.

MANDA alla cancelleria fallimentare, per la pubblicazione della presente sentenza a norma dell'art. 17 l.f.; dispone altresì che la cancelleria, anche per il tramite del referente locale di Asteannunci s.r.l., provveda alla immediata comunicazione telematica della presente sentenza, al curatore nominato.

AUTORIZZA la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza da notificarsi al fallito a cura della Cancelleria.

E' provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 08 aprile 2013.

Il Presidente-Estensore
Dr Michele Monteleone